



**COMUNE di CARFIZZI**  
**Bashkia e Karficit**  
*Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit*

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 10 / 02 /2023**

**OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI  
GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2023 .. (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)**

L'anno **DUEMILAVENTITRE (2023)**, il giorno **DIECI (10)** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **16:45** e seguenti, in Carfizzi nella Casa Comunale, appositamente convocata con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

Stante l'assenza del Sindaco, presiede l'adunanza il Vice Sindaco Sig. Gatto Guglielmo.

Sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della deliberazione sull'argomento all'o.d.g. i Sig.ri:

| N. Ord. | Componenti in carica | Carica ricoperta | Presenti | Assenti |
|---------|----------------------|------------------|----------|---------|
| 1       | Mario Antonio Amato  | Sindaco          |          | x       |
| 2       | Guglielmo Gatto      | Vicesindaco      | x        |         |
| 3       | Lino Amoroso         | Assessore        | x        |         |
| TOTALE  |                      |                  | 2        | 1       |

**Assenti: n.01 (Sindaco Dott. Mario Antonio Amato)**

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, D.ssa Stefania Tutino.

Dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, il ViceSindaco dichiara aperta la seduta e invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 25/07/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 25/07/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- .;

**Visto** l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

*“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

*a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

**Preso atto che** tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

*“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

*a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

*b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;*

**Rilevato che,** ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

*“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...)”*

*Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;*

**Preso dunque atto che:**

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;
- per i soli esercizi 2022 e 2023, è consentito il calcolo dell'indicatore sulla base dei dati contabili, sempre che siano comunicati alla PCC gli stock di debito relativi ai due esercizi precedenti (per il 2023, si tratta del 2021 e del 2022), previa verifica da parte dell'organo di revisione;

**Ritenuto** per l'esercizio 2023 di avvalersi della facoltà di cui al comma 861 sopra citato, elaborando l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla PCC del debito residuo relativo agli esercizi 2022

**Preso atto che**, sulla base dei dati risultanti, questo ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2023 la somma di € 10.251,07 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A al presente provvedimento;

**Rilevato che:**

- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso rappresenta un'economia di spesa se entrambi i parametri risultano rispettati;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione se l'ente non rispetta, con riferimento all'esercizio precedente, anche solo una delle condizioni previste dal comma 859 citato (riduzione del 10% dello stock di debito e rispetto dei tempi di pagamento);

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi resi in forma palese

## **DELIBERA**

1. **di accantonare**, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2023. la somma di € 10.251,07, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale) al presente provvedimento, sul capitolo 10180103/1 del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;
2. **di comunicare** in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2023 .. (ART. 1, C. 862, L. 145/2018)**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267**

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Sul provvedimento che precede ESPRIME parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

data, 10/02/2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

**f.to** Sig. Gatto Guglielmo

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

Rilascia:

Parere favorevole

Data, 10/02/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

**f.to** Sig. Gatto Guglielmo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Stefania Tutino

**N. 161/2023**

Dalla Residenza Municipale, lì 22/03/2023

## INVIO DELLA DELIBERAZIONE

Dalla Residenza Municipale, lì 22/03/2023

f.to Dott. Mario Antonio Amato

- è divenuta esecutiva perché:

- Dalla Residenza Municipale, lì 22/03/2023

f.to Dott. Mario Antonio Amato

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/IL SEGRETARIO COMUNALE